

N. R.G. 276/24



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - **Presidente**  
dott. Luca Fuzio - **Giudice estensore**  
dott. Maria Magri - **Giudice**

nel procedimento n. 276/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**LAVETTI ANDREA** (C.F. LVT NDR 77C13 A794S), nato a Bergamo il 13.03.1977,

con l'assistenza dell'O.C.C, nominato, in persona del gestore della crisi dott.ssa Paola Orlandini

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 09.09.2024 da **LAVETTI ANDREA** (C.F. LVT NDR 77C13 A794S), nato a Bergamo il 13.03.1977, alla per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente ) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato, ancora e preliminarmente, che pur essendo il ricorrente socio accomandatario della società tuttora esistente, la stessa risulta inattiva dal 2012 e dai documenti contabili non emerge la sussistenza dei parametri per l'assoggettamento della medesima a liquidazione giudiziale;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. LAVETTI risulta avere debiti di importo pari ad euro 308.116,29, determinati per lo più (per euro 166.898,38) dal finanziamento ipotecario contratto con [redacted] e dalle pendenze erariali per euro 68.838,64);

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che LAVETTI Andrea non risulta titolare di beni immobili;

considerato che il ricorrente è invece titolare di un'autovettura Fiat Panda, immatricolata nel 2009, di valore commerciale nullo;

considerato altresì che lo stesso è titolare del conto corrente n. [redacted] accesso presso la [redacted] filiale di [redacted] che, alla data del 30/8/2024, espone un saldo attivo pari a euro 152,82 e del conto corrente n. [redacted]

accesso presso la banca [redacted] che, alla data del 30/8/2024 espone un saldo attivo pari a euro 530,61, i cui importi vengono inclusi nei redditi necessari per il mantenimento della famiglia;

considerato, infine, che il ricorrente LAVETTI Andrea è titolare di reddito da lavoro dipendente (in quanto assunto a tempo indeterminato presso la società [redacted] e) dell'importo medio lordo mensile di euro 1.900,00 mensili, nonché di indennità mensile INPS di euro 398,00 per i due figli a proprio integrale carico e di euro 70,00 per il figlio avuto da precedente matrimonio (a suo carico per il 70%);

considerato che il ricorrente chiede al tribunale di determinare il quantum della propria retribuzione da mettere a disposizione dei creditori mensilmente e per tutta la durata della procedura;



ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia effettuata del ricorrente deve essere ridimensionata in considerazione della percezione di indennità INPS per i figli a carico, sia integralmente che parzialmente;

ritenuto pertanto che l'importo della retribuzione da mettere a disposizione dei creditori sia da determinare in 1/5 della retribuzione media mensile, e pertanto in euro 400,00, risultando tale quota pignorabile ex lege;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Paola Orlandini, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LAVETTI ANDREA** (C.F. LVT NDR 77C13 A794S), nato a Bergamo il 13.03.1977, residente in .

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore la dott.ssa Paola Orlandini;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00, mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza; dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Andrea Lavetti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo



al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;  
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.  
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 20 novembre 2024

Il Giudice estensore  
dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
dott. Vincenzo Domenico Scibetta



